

ALLEGATO "B"

capitolato speciale di gara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1621 DEL 10 NOV, 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Spigler)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 13 fogli di n° 13 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Peralta

Peralta

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

Indice

1	Oggetto dell'appalto e normativa di riferimento.....	3
2	Durata dell'appalto	3
3	Avvio del servizio	3
4	Importo stimato dell'appalto.....	3
5	Criterio di aggiudicazione.....	3
6	Definizione del servizio e modalità di espletamento.....	3
6.1	Definizioni:.....	3
6.2	Modalità di espletamento	3
6.3	"Giri di ronda"	4
7	Personale adibito al servizio	5
7.1	Elenchi nominativi del personale e requisiti posseduti:.....	6
7.2	Formazione	6
7.3	Idoneità sanitaria.....	6
7.4	Disposizioni generali relative al personale adibito al servizio.....	6
7.5	Obblighi dell'Azienda Sanitaria Locale	7
8	Responsabile del servizio.....	7
9	Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali	7
10	Continuità del servizio	7
11	Norme di prevenzione e sicurezza - valutazione dei rischi propri ed interferenziali	8
12	Responsabilità dell'affidatario.....	8
13	Verifiche e controlli	8
14	Inadempienze e penalità	9
15	Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto	9
16	Risoluzione.....	9
17	Cause di recesso	10
18	Variazioni contrattuali	10
19	Adeguamento prezzi.....	10
20	Modalità fatturazione e pagamento del servizio.....	10
21	Tracciabilità dei flussi finanziari	11
22	Deposito cauzionale definitivo.....	11
23	Spese di contratto e registrazione.....	11
24	Responsabile del procedimento e responsabile della gestione del contratto	11
25	Obbligo alla riservatezza.....	12
26	Tutela della privacy	12
27	Controversie e foro competente	12
28	Norme di rinvio	12

1 Oggetto dell'appalto e normativa di riferimento

Il presente disciplinare regola una gara d'appalto di rilevanza comunitaria a procedura ristretta, ai sensi degli artt. 3, comma 38, e 55 del D.lgs. 163/2006, indetta dalla Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari, per l'affidamento dei servizi di sorveglianza attiva antincendio per i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

L'appalto si svolgerà nel rispetto delle procedure di cui al D.lgs. 163/2006.

2 Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di trentasei (36) mesi, decorrenti dalla data di inizio del servizio.

La ASL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla scadenza, per il periodo di un ulteriore triennio.

3 Avvio del servizio

Il servizio dovrà essere attivato inderogabilmente presso l'Azienda Sanitaria Locale a far data dalla data del verbale di consegna del servizio.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di avviare l'affidamento dell'appalto in oggetto in maniera graduale tramite delle consegne parziali.

4 Importo stimato dell'appalto

L'importo complessivo triennale per l'esecuzione dei servizi in appalto è determinato in € 4.362.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze per un importo pari ad € 12.000,00, IVA esclusa.

Tenuto conto che la stazione appaltante si è riservata l'opzione di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori tre anni, nonché l'opzione di estendere o, al contrario, ridurre i servizi in appalto fino al venti per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo del rinnovo e della predetta opzione per l'ipotesi di massima estensione, risulta pari ad € 10.464.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze per un importo pari ad € 24.000,00, IVA esclusa.

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi in appalto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

5 Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006.

Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione.

6 Definizione del servizio e modalità di espletamento

6.1 DEFINIZIONI:

Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all'interno dell'intero presidio, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza h24 – oltre ad assicurare l'immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

6.2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura oraria continuata per i vari PP.OO. della ASL, come di seguito riportato:

P.O. Binaghi (Cagliari): copertura con un operatore h24 – 7/7;

PP.OO. Businco – Microcitemico (Cagliari): copertura con un operatore h24 – 7/7 + un operatore dalle 20:00 alle 08:00 - 7/7;

- P.O. Marino (Cagliari): copertura con un operatore h24 – 7/7;
P.O. SS. Trinità (Cagliari): copertura con un operatore h24 – 7/7 + un operatore dalle 20:00 alle 08:00 - 7/7;
P.O. San Giuseppe (Isili): copertura con un operatore h24 – 7/7;
P.O. San Marcellino (Muravera): copertura con un operatore h24 – 7/7;

Gli operatori dei PP.OO. Binaghi, San Giuseppe e San Marcellino nei turni diurni 08:00 – 20:00 potranno essere utilizzati anche nelle strutture territoriali dei Distretti.

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere svolto dalla Ditta sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione di mezzi e di personale per assicurare la sicurezza degli impianti e delle opere, tramite personale addestrato e qualificato.

Il servizio di vigilanza antincendio deve essere svolto da personale munito di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio per attività a rischio elevato", rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/2008, in base al disposto dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 139/2006 e del D.M. 10/03/1998.

Pertanto prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto gli attestati di idoneità tecnica, in copia autenticata, riferiti a ciascuna delle unità impiegate.

Per l'espletamento del servizio la Ditta dovrà far riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) della ASL e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:

1. servizio di sorveglianza antincendio;
2. sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
3. ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza proprio della struttura;
4. controllo visivo della funzionalità degli impianti;
5. primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti;
6. primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza.

Più in particolare, il personale fornito dall'impresa dovrà svolgere i compiti di:

- a. primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti;
- b. sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo" attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate;
- c. segnalazione attraverso rapporti periodici al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti e/o anomalie ai sistemi di protezione incendi attivi e passivi e/o rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti;
- d. verifica della funzionalità dei piani di evacuazione, in particolare percorsi d'esodo sgombri ed efficienti, porte REI non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al DEC;
- e. coordinamento, tramite idonei sistemi di comunicazione in tempo reale, con il Gestore dell'Emergenza per la gestione delle chiamate e degli allarmi;
- f. segnalazione al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti o manomissione degli stessi;
- g. primo intervento per la messa in sicurezza in caso di malfunzionamenti degli ascensori o blackout elettrico, al fine di fare uscire le persone, eventualmente confinate all'interno delle cabine, nel più breve tempo possibile.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate ad avvenuta aggiudicazione e potranno, nel corso dell'appalto essere integrate e/o modificate, fermo restando il numero delle persone e le ore di presenza, senza per questo creare alcun diritto a maggiori e/o diversi compensi.

6.3 "GIRI DI RONDA"

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno ed all'esterno della struttura, ivi compresi i reparti ed i locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati, sottotetti e locali non presidiate.

Il riscontro sull'effettuazione del passaggio deve avvenire attraverso la certificazione del suo svolgimento mediante sistemi di controllo ronda sviluppato per la **verifica dei passaggi del personale di sorveglianza** tramite la lettura di tag RFID installati lungo il percorso da ispezionare.

L'appaltatore del servizio dovrà provvedere alla fornitura del sistema di controllo comprensivo di installazione e manutenzione del sistema elettronico interno di rilevazione ronde ispettive.

Mensilmente, o quando l'Amministrazione ne faccia richiesta, il Fornitore del servizio deve trasmettere il riepilogo (tabulato) delle marcature registrate mediante ronda elettronica".

Con riferimento all'attività di controllo, il personale di vigilanza antincendio dedicherà particolare attenzione all'ispezione delle centrali termiche, dei depositi, dei quadri elettrici e di tutti i locali ed apparecchiature ad elevato rischio d'incendio, nonché alla verifica di tutte le apparecchiature antincendio in dotazione al presidio ospedaliero. Dovranno, altresì, essere controllati le parti esterne con particolare cura alle aree verdi con crescita di vegetazione spontanea dove è elevato il pericolo d'incendio a causa della vicinanza alle strade di transito interno.

Il personale di vigilanza dovrà essere capace di distinguere quali attrezzature usare secondo il tipo di incendio che si potrebbe eventualmente sviluppare su apparecchiature elettriche, su materiali secchi e su materiali infiammabili

7 Personale adibito al servizio

La Ditta aggiudicataria, nella persona del suo incaricato, si impegna ad attuare una continua e proficua collaborazione con il DEC al fine di ottenere il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili e prevenzione dei rischi, in ogni momento e situazione per tutti i presenti all'interno della struttura sia che siano lavoratori, degenti od ospiti.

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi nonché sul primo soccorso.

In particolare gli operatori dell'impresa dovranno essere muniti:

- di attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.lgs. 81/2008.
- di attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;
- corso di introduzione alla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici) della durata minima di 8 ore (D.lgs. 81/2008);
- corsi di addestramento teorico-pratici per l'utilizzo di autoprotettori antincendio e l'estinzione degli incendi in diversi scenari di esposizione;
- idonei sistemi di comunicazione in tempo reale per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza.

Gli operatori addetti al servizio dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale idonei all'attività antincendio e nello specifico: dispositivi di protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile, ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l'attività routinaria e divisa in materiale ignifugo e antifiamma, nomex, resistenti a fiamma e calore quali: guanti di protezione, giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio.

Per quanto riguarda la tipologia dei dispositivi di protezione individuale che l'Impresa intende utilizzare, questi dovranno essere chiaramente indicati e descritti nell'offerta tecnica, tramite schede di prodotto ed immagini.

La Ditta aggiudicataria assicura che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alla necessità, presentando prima dell'inizio delle attività tutti gli attestati e qualifiche del personale che sarà concretamente utilizzato per il servizio di cui trattasi.

Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti, applicando il Contratto Collettivo di Lavoro, in vigore durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

È fatta salva la facoltà della ASL di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consoni all'ambiente di lavoro.

7.1 ELENCHI NOMINATIVI DEL PERSONALE E REQUISITI POSSEDUTI:

All'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (e loro sostituti) indicando le relative generalità e il ruolo di appartenenza. Gli operatori potranno essere sostituiti, per giustificate ragioni, previo avviso al DEC. Per l'eventuale personale straniero dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno o altra documentazione prevista per legge e di comprensione della lingua italiana.

Il DEC o suo preposto avrà l'obbligo di valutare tutti i nominativi forniti dalla ditta aggiudicataria, verificandone attestati, qualifiche e idoneità linguistica.

7.2 FORMAZIONE

Fatto salvo quando indicato all'inizio dell'articolo 7, nel rispetto del D.lgs. 81/2008, il personale adibito al servizio dovrà inoltre essere adeguatamente formato/informato relativamente ai rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio oggetto di gara, in particolare dovrà essere adeguatamente formato sui seguenti argomenti:

- modalità di esecuzione del servizio;
- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui opera;
- procedure e sistemi di autocontrollo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di partecipare con propri incaricati ai corsi di aggiornamento della formazione (comma 6 art. 37 D.lgs. 81/08); la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto fornire il calendario dell'aggiornamento.

Durante tutta la durata del servizio dovrà essere garantito l'aggiornamento della formazione.

7.3 IDONEITÀ SANITARIA

Nel rispetto del D.lgs. 81/2008, il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di giudizio di idoneità alla mansione specifica.

7.4 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il personale della Ditta aggiudicataria che opera all'interno delle strutture della ASL dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività.

L'impresa ed il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione ed attività della ASL durante l'espletamento del servizio.

I dipendenti della Ditta sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio.

La ASL può richiedere la sostituzione del personale dipendente della Ditta aggiudicataria che non si sia comportato correttamente.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di Dispositivi di protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo scarponi e stivali di sicurezza tutto coscia, divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale ignifugo, guanti di protezione resistenti a fiamma e calore, giaccone ignifugo di protezione da fiamma e calore, casco di protezione ad uso antincendio; dovrà essere sempre munito di strumenti utili per il primo intervento in caso di emergenza antincendio e, nello specifico, dovrà essere munito della dotazione minima delle seguenti attrezzature:

- maschera a filtro polivalente semifacciale;
- autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di carbonio, aria da litri 7/9;
- bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori;
- occhiali parapolvere e parascintille;
- guanti dielettrici;
- imbragature anticaduta con corde ignifughe 25 m e moschettoni;
- torce professionali e applicabili sui caschi;
- sistema di spegnimento tipo IFEX spallabile;
- chiave apertura idranti soprasuolo;
- chiavi per chiusura manichette;
- asce da sfondamento;
- cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico;

- megafono per emergenze;
- cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole, pappagallo e chiavi;
- coperte antifiama;
- armadi contenitori;
- cassetta pronto soccorso;
- computer, stampante e fax da collegare alla linea telefonica.

Il personale impiegato deve essere sottoposto, a cura e spese della ditta, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche agli eventuali controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

7.5 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

La ASL metterà a disposizione gratuitamente idonei locali, all'interno delle strutture ospedaliere, adibiti a spogliatoi e servizio di attesa per il personale addetto all'antincendio.

La ASL si assume la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti locali, fatto salvo l'allestimento e la pulizia degli stessi, che resteranno in carico all'Appaltatore.

8 Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal DEC o da un suo incaricato.

Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

La ASL fornirà alla ditta, il nominativo del DEC ed eventuale altro responsabile del servizio a cui il referente della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

Il responsabile del servizio dovrà redigere una relazione bimestrale sulla base di apposita modulistica fornita dal DEC che il personale della ditta aggiudicataria compilerà mensilmente.

9 Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

In particolare, conformemente al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 agosto 2010, si rammenta che al comparto della sicurezza antincendio sono applicabili due contratti collettivi nazionali del lavoro: il "CCNL per il settore sorveglianza antincendio" e il "CCNL delle Guardie ai fuochi".

La scelta del contratto collettivo applicabile, in ogni caso, è demandata alla esclusiva valutazione dell'imprenditore affidatario.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della ASL la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

La ASL si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale fino alla definizione della vertenza.

10 Continuità del servizio

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La ditta non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la ASL. La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e la ASL si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda, la ditta non abbia ottemperato.

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi od assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale, la Ditta dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.

11 Norme di prevenzione e sicurezza - valutazione dei rischi propri ed interferenziali

La valutazione dei rischi propri dell'Impresa nello svolgimento della sua attività resta a carico della Ditta stessa, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86 comma 3bis del D.lgs. n. 163/2006.

La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le imprese sono tenute a prendere visione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) pubblicato sul sito aziendale unitamente agli altri documenti di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto collaborare con la ASL alla stesura definitiva del DUVRI e alla sua congiunta sottoscrizione. Nel DUVRI è riportata la stima dei costi (art. 26 del D.lgs. 81/2008).

La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'Azienda, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'ASL 8 di Cagliari.

12 Responsabilità dell'affidatario

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio del servizio, esonerando l'ASL da ogni responsabilità verso i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta del servizio oggetto del contratto.

La Ditta dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata/e polizza/e per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiore a Euro 2.500.000,00:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti cagionati all'ASL connessi all'esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- garanzia per il risarcimento dei danni subiti da terzi, danni derivanti dalle responsabilità della Ditta e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga.

L'appaltatore, se già in possesso di una polizza assicurativa, può presentare la stessa corredata di apposita appendice a favore della ASL per il servizio in oggetto.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'ASL e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l'ASL provvederà direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ASL, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'ASL con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stipulazione della/e polizza/e, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi di quibus.

Il mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c

13 Verifiche e controlli

Il DEC della ASL mantiene funzioni di governo del sistema, indirizzo, programmazione dell'attività operativa, controllo e verifica del servizio svolto. Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l'espletamento del servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

14 Inadempienze e penalità

La ASL, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni della Ditta aggiudicataria che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

- a. ritardo nell'attivazione del servizio: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 2;
- b. esecuzione parziale: 50% del valore della prestazione non eseguita;
- c. modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse: 20% del valore della prestazione non correttamente eseguita.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze la ASL, su richiesta della ASL, avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa aggiudicataria.

I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

15 Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario, a qualsiasi titolo, di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa, salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni di ramo e/o negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, in cui sarà facoltà dell'Amministrazione contraente risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originario.

In caso di violazione da parte dell'aggiudicatario del divieto di cessione di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

È inoltre vietato il subappalto del contratto.

16 Risoluzione

Nel caso le inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora l'aggiudicatario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara, oppure si riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la continuazione neppure temporanea del rapporto contrattuale, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto ed affidarlo a terzi in danno all'aggiudicatario inadempiente, restando impregiudicata l'azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione a questo riguardo. Sarà altresì causa di risoluzione, l'eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti. L'Amministrazione potrà inoltre procedere di diritto (*ipso jure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del soggetto aggiudicatario inadempiente, la continuità del servizio, oltre che nei casi previsti nei precedenti capoversi, nei seguenti casi:

1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio in argomento;
2. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
3. frode, grave negligenza e inadempimento nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. cessione totale o parziale del contratto;
5. dopo tre contestazioni scritte;
6. nei casi in cui risulti pregiudicata l'efficacia delle coperture assicurative prescritte dal Disciplinare di gara.

L'Azienda si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria, addebitando in entrambi i casi all'impresa inadempiente le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione appaltante, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell'Impresa nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico dell'Impresa.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni eseguite.

17 Cause di recesso

La ASL può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

La ASL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

18 Variazioni contrattuali

La stazione appaltante si è riservata l'opzione di estendere o, al contrario, ridurre i servizi in appalto fino al venti per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Durante l'esecuzione del contratto, pertanto, la ASL si riserva la facoltà di incrementare e/o ridurre il servizio. Eventuali scostamenti dei volumi di attività in termini di numero e tipologia di servizi relativi alle prestazioni richieste, potranno essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto.

Rimane inteso che la variazione in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del Capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni.

19 Adeguamento prezzi

I prezzi saranno quelli indicati nell'offerta prescelta, e sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e onnicomprensivi, ad esclusione della sola IVA, la cui aliquota in vigore deve essere dichiarata in offerta. Decorso i primi 12 mesi dall'inizio del servizio si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D.lgs. 163/2006 con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto Decreto Legislativo.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Impresa.

L'adeguamento, sempreché tempestivamente richiesto, non può essere riconosciuto se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

20 Modalità fatturazione e pagamento del servizio

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura. Il pagamento avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs. 231/2002.

Il mandato di pagamento sarà effettuato entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione delle fatture, previo riscontro dell'esito positivo dei controlli previsti dal presente Capitolato.

Le fatture saranno liquidate da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, rese tramite specifiche dichiarazioni attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni fatturate.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità previste dal precedente art. 14 del presente Capitolato Speciale, nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

21 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa aggiudicataria deve rendere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni.

L'Impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture.

L'Impresa aggiudicataria deve verificare che nei contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

22 Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale del servizio, al netto di IVA, arrotondato al centinaio di euro superiore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ed in uno dei modi previsti per la cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della ASL, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del riscontro di regolare esecuzione.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della ASL. In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ditta ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASL. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale. La cauzione sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

23 Spese di contratto e registrazione

La ASL stipulerà con la ditta aggiudicataria il contratto in una delle forme previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

24 Responsabile del procedimento e responsabile della gestione del contratto

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla ASL, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto, nonché eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, risoluzione ecc. del contratto stesso.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione alla ASL.

25 Obbligo alla riservatezza

L'appaltatore ha obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di protezione dei dati personali.

Il Titolare del Trattamento dei dati è la ASL 8 di Cagliari; la Ditta aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Dovrà essere data evidenza alla Amministrazione contraente delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopraindicata.

26 Tutela della privacy

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

27 Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via bonaria saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa.

Il foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'affidatario non potrà sospendere o interrompere i servizi: in caso contrario la Amministrazione contraente potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

28 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Gara, dal Disciplinare di gara e dai loro allegati, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed, in particolare alle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006, nonché alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18/11/1923, n° 2440, R.D. 23/5/1924, n° 827 e successive modificazioni) nelle parti attualmente vigenti e non abrogate dal predetto D.lgs. n° 163/2006, nonché alle norme del codice civile.